

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di usi civici)

1. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, le opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici definiti dal comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico.

2. È fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura di cui al comma 1. Nel caso in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la valutazione di cui al periodo precedente è acquisita, in caso di inerzia della regione o del comune, con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

3. In caso di incompatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico, dichiarata dalla regione, o da un comune da essa delegato ai sensi del comma 2, la stazione appaltante procede alla sistemazione delle terre gravate da uso civico, adottando tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

12.02. Palombi.